This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 061 717 740

CIRINO

Se A Rendere Efficace La Remissione Occorra Una Esplicita Accettazione

1905

HD
ITA
993.2
CIR

HARVARD
LAW
LIBRARY

Digitized by Google

Forty
C

Digitized by Google

LUCCHINI

All'insigne magistrato e cultore di diritto comm. Luigi Lucchini Direttore della Rivista Penale, i pregi omaggio rispett. Firenze Santa Orsola, 11 1905 l'autore

GOFFREDO CIRINO
PRETORE

Se a rendere efficace la remissione occorra una esplicita accettazione, e se il minore possa desistere dalla querela da lui sporta senza l'intervento del suo legittimo rappresentante.

Estratto dal giornale *La Giurisprudenza Penale* di Torino, n. 34 del 1905.

TORINO, 1905
TIPOGRAFIA LEGALE
Via Garibaldi, 22.

ITA
Digitized by Google

DEC 2 0 1930

Digitized by Google

Se a rendere efficace la remissione occorra una esplicita accettazione, e se il minore possa desistere dalla querela da lui sporta senza l'intervento del suo legittimo rappresentante.

Sebbene di entrambe le questioni ci fossimo già occupati (1), pur tuttavia non è mai superfluo insistere su alcuni principii che nella pratica ricevono continua applicazione. Ci sembrano perciò meritevoli di ogni attenzione due massime riportate da questo autorevole e diligente periodico nel n. 19 del corrente anno.

Con la prima (2) il S. C. decise che a rendere operativa la remissione non si richiede un atto positivo di accettazione per parte del querelato ed è solo l'atto negativo della ripulsa che la rende inefficace, per cui nel silenzio dei beneficati è a presumersi la loro accettazione tacita. Con l'altra (3) affermò che il minore non può validamente rimettere la querela da lui sporta senza che la sua personalità giuridica sia integrata nei modi dalla legge civile prestabiliti.

(1) Brevi appunti sulla remissione di querela — Tip. Ferrara — Avellino, 1904.

(2) Sentenza 8 giugno 1904, ric. Porri ed altri (*Giurispr. pen.*, XXV, pag. 235, m. 482).

(3) Sentenza 13 gennaio 1905, P. M. c. Caprarotta e Landicina (*Giurispr. pen.*, XXV, pag. 235, m. 481).

Digitized by Google

Tralasciamo di soffermarci nel concetto giuridico della remissione di querela, e di esaminare quegli istituti che con questa hanno un intimo legame, avendolo fatto altrove, ed esaminiamo unicamente, per sommi capi, le due massime suaccennate.

Non si desume dalla prima, se il perdono della parte lesa debba in ogni caso essere portato a conoscenza del querelato, ma pare che non se ne possa dubitare, avuto riguardo al modo come è formulata.

Tale estremo è essenziale per decidere sulla efficacia o meno della remissione, giacchè sarebbe contrario a qualsiasi principio di diritto e di morale l'imporre ad altri un perdono quando egli abbia la coscienza di non averne alcun bisogno.

Dapprima, interpretandosi molto largamente l'ultima parte dell'art. 88 cod. pen., ed accogliendola con benigno favore, si giunse a stabilire che la remissione produce effetto anche quando l'imputato non sia stato posto in grado di manifestare la propria volontà (1).

Ma lo stesso S. C., occupandosi in seguito di una remissione fatta all'insaputa del querelato, disse che questa non era valida (2). Principio giustissimo, e che, come era da prevedere, è stato in prosieguo ribadito (3). Nè poteva a lungo dubitarsene, sia per quello che abbiamo dinanzi accennato, sia pel chiaro disposto di legge.

Questa, in vero, sancisce che la remissione non produce effetto per l'imputato che ricusi di accettarla.

Il pensiero del legislatore è manifestato in una forma così limpida e chiara da non richiedere il benchè minimo lavorio di ermeneutica. È di palmare evidenza quindi che, per poter dire che alcuno abbia ricusato una qualche cosa, sia pure implicitamente, occorre che gli sia reso in precedenza noto ciò che gli si voleva offrire o proporre. Necessita per conseguenza che la remissione sia notificata al querelato, in

(1) *Riv. pen.* XXXII, pag. 375, ric. Arona o Pollizzotti.

(2) Sentenza 3 maggio 1898, ric. Alotti (*Giurispr. pen.*, XVIII, pag. 263).

(3) *Cass. Un.*, XV, col. 1112 — P. M. in c. Fraccoia.

Digitized by Google

modo che questi possa esternare il suo volere, e solo quando si ha la prova legale della intima può decidersi sulla efficacia di quella.

E se l'imputato, presente alla dichiarazione del querelante, ovvero resone legalmente edotto, si tace, devesi senz'altro presumere che abbia accettata la remissione, giacchè, come altrove dicemmo, è l'atto negativo che la inficia, non la inosservanza di formalità prestabilite.

La Suprema Corte, col suo pronunziato di sopra riportato, ha confermato la sua più retta giurisprudenza, come quella che interpreta a pieno la vera *mens legis* e sancisce un principio giusto ed equitativo.

Passando ora all'esame della seconda massima rileviamo in primo luogo che se si è di accordo nell'ammettere che il diritto di querela, derivante dalla difesa naturale ed insito nella persona come tale, può essere esercitato anche da coloro che sono soggetti all'altrui potestà, si controverte invece sul pedissequo dritto di desisterne. Il S. C., uniformandosi alla sua precedente giurisprudenza, ha deciso con la sentenza del 13 gennaio corrente anno, che il minorenne non può validamente rimettere la querela da lui sporta senza che la sua personalità giuridica sia integrata nei modi dalla legge civile prestabiliti.

Il principale argomento su cui la sentenza si basa, giusta quanto abbiamo rilevato dai considerando, favoritici gentilmente dall'ottimo avv. prof. Sechi, si è quello che siccome la remissione fa perdere dei diritti e genera obblighi, così non può essere consentita a coloro che non hanno la libera disponibilità delle cose proprie, nè possono obbligarsi. Noi invece, in coerenza di quanto altrove esponemmo e col dovuto ossequio agl'insegnamenti della Ecc.ma Corte, opiniamo che la desistenza, essendo un dritto inseparabile dalla querela e concesso dalla legge senza veruna limitazione, salvo qualche eccezione riguardo al tempo in cui può farsi, spetta anche al minorenne, come persona offesa o danneggiata.

Ben inteso però che in tal caso la remissione produce effetto soltanto per ciò che riguarda il condono dell'azione penale e l'obbligo di pagare le spese relative, essendo queste

Digitized by Google

inerenti fin dal principio della querela, ma fa rimanere impregiudicata e salva qualsiasi azione civile.

Sotto quest'ultimo punto di vista è opportuno il richiamo delle norme di dritto civile, ma per tutt'altro occorre attenersi alle peculiari disposizioni sancite nei codici penali, senza subordinare i principii d'ordine superiore e pubblico a motivi di privato interesse.

Invano noi cercheremmo nel codice penale ed in quello di procedura una disposizione da cui si potesse desumere che il minorenne non può desistere dalla querela da lui sporta senza che la sua capacità giuridica venga integrata dalle persone che ne hanno la legale rappresentanza. Nè vale far senz'altro ricorso alle norme che regolano la capacità delle persone, dal perchè la querela e la remissione sono dritti particolari che sono regolati da apposite e tassative sanzioni.

Il nostro legislatore, dopo aver premesso che ogni persona che si pretenderà offesa o danneggiata da un reato potrà portarne querela avanti l'autorità, alla quale può farsene la denunzia (art. 104 c. p. p.), aggiunge nei successivi articoli 116 e 117 che nei reati, per i quali l'azione penale non può esercitarsi che a querela di parte, l'ufficiale che ha ricevuto la querela deve avvertire la parte stessa del diritto che le compete di fare remissione e del termine in cui questa può essere fatta, e da ultimo che la remissione si fa nelle stesse forme della querela e davanti gli stessi ufficiali autorizzati a riceverla.

Da siffatte disposizioni ci sembra che promani evidente come la facoltà di desistere da una querela spetti a chiunque abbia il diritto di sporgerla. E dove il legislatore ha voluto stabilire dei limiti lo ha detto esplicitamente, giusta quanto si ricava dal capoverso dell'art. 109 detto codice.

Certo, se egli avesse creduto opportuno di sancire simigliante limitazione a riguardo della remissione di querela, lo avrebbe egualmente manifestato, a meno che non lo si voglia tacciare di negligente e trascurato.

La costituzione di parte civile, per quanto riflette interessi patrimoniali, pare a noi che abbia molta analogia con la remissione di querela, quindi una volta dettato un limite per

Digitized by Google

la prima occorreva necessariamente ripeterlo anche per la seconda, e se la legge tace per quest'ultima, non deve l'interprete volerne più del legislatore. Il richiamo delle norme di dritto civile poteva farsi tanto nell'uno che nell'altro caso, senza bisogno di usare un diverso trattamento, come nella specie si è praticato.

E poichè nella identica materia noi troviamo da un lato una formalità espressamente imposta, e dall'altro un completo silenzio, mentre si sarebbe dovuto egualmente provvedere, se si fosse voluto, non possiamo fare a meno d'insistere nello avviso di sopra cennato.

Certamente farà opera savia il magistrato, il quale, trovandosi di fronte ad un remittente che non abbia la libera amministrazione dei proprii beni, inviti il legittimo rappresentante ad intervenire nell'atto, ma opiniamo, come già di sopra abbiamo affermato, che, ciò mancando, la remissione non perde, ai fini penali, la sua efficacia, purchè sia rivestita delle altre formalità dalla legge prescritte.

Il MAINO (1), trattando dell'argomento, cita al riguardo i due studii del MORTARA e conclude col dire che la giurisprudenza nella soggetta materia dovrebbe prendere una direzione coerente e costante, lo che ci auguriamo di tutto cuore anche noi.

Rileviamo da ultimo che in conformità dell'opinione da noi manifestata si esprimono, fra gli altri, il POLA, in uno studio inserito nella *Giustizia penale* di questo anno (2), e l'avv. Augusto FERRARO in un opuscolo (3) da noi recensito nei nn. 6 e 7 della *Pretura*, diretta dall'egregio collega Schioppa di Gaeta.

GOFFREDO CIRINO.

(1) *Comm. al cod. pen.* — 2ª col., pag. 327.
(2) Fasc. 10°, pag. 389.
(3) *La querela del minore.* — Tip. Veraldi, Napoli.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Onorevole

Dottor Luigi Finochiaro

Direttore della "Rivista Penale"

~~Trani Roma - N. 16~~

VERIFICATO

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google